



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

### *COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E PPT*

Avv.ti Acciaroli Manuela, Averardi Marco, Balsamo Ida, Bonuomo Andrea, Burelli Alessia, Camperchioli Italia, Carusi Filippo, Castagnacci Omar, Cecere Annarita, Donadio Carmen, Moretti Federica, Panone Marco, Pirrone Silvia, Ricciardiello Marzia, Ricciotti Valentina, Coordinatrice Cons. Donatella Cerè

**PRIMO CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO  
RIFORMA CARTABIA – RIVOLUZIONE COPERNICANA  
NELL'ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI  
Il recupero dei crediti nel diritto di famiglia**

**- MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023 -**

AVV. FEDERICA MORETTI  
*COMPONENTE COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E PPT*



**a cura di**

**AVV. FEDERICA MORETTI**

**Ordine degli Avvocati di Roma**

**Membro della commissione esecuzioni mobiliari e PPT**

### *Il mantenimento ordinario*

Uno dei doveri verso i figli, sancito dagli artt. 147 e 315 bis c.p.c. è quello attribuito ad entrambi i genitori di mantenere i figli in maniera proporzionale alle sostanze di ciascuno di essi e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.

Le situazioni di crisi che possono insorgere nell'ambito dei rapporti genitoriali, e la conseguente disgregazione familiare rende problematico l'adempimento di tale obbligazione, facendo sorgere la necessità che venga ristabilita la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole.

Si tratta di un dovere non riconducibile solo ad un obbligo alimentare, ma esteso ad un molteplicità di aspetti tra i quali l'ambito abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, che impone la predisposizione -fino quando l'età dei figli lo richieda- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle esigenze di cura ed educazione da porsi a carico di entrambi i genitori non solo in relazione alle "rispettive sostanze", ma anche avendo riguardo alla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno, nonché delle esigenze di vita del figlio direttamente connesse alla sua età.

Le modalità attraverso cui ciascun genitore può assolvere l'obbligo di mantenimento sono due: in via diretta o indiretta.

Il mantenimento diretto si concretizza allorché il soddisfacimento dei bisogni del figlio avvenga per il tramite dell'acquisto e del pagamento diretto e personale dei beni, servizi o utilità per i figli.

Nella generalità dei casi, nelle situazioni di conflitto genitoriale, l'obbligazione di mantenimento della prole viene assolta in via indiretta, ossia mediante la corresponsione di un assegno che il genitore non collocatario corrisponderà all'altro con cadenza periodica.

La partecipazione di ciascun genitore al mantenimento del figlio dovrà seguire il criterio della proporzionalità.

Ciò è stato da ultimo confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 19455 del 18 luglio 2019 nella quale si legge *“nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”*.

Per ciò che concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento l'ordinamento non prevede dei criteri fissi che consentano di determinare *ex ante* il suo ammontare, trattandosi di una valutazione da compiersi al momento dell'insorgenza della relativa obbligazione, sulla scorta dei parametri contenuti all'art. 337 *ter* c.c., che individua quali criteri di valutazione:

- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- le risorse patrimoniali di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Quanto al primo dei menzionati parametri, si tratta di un criterio che ha acquisito una notevole rilevanza per effetto dell'affermarsi del principio di bigenitorialità nonché la prassi di alcuni tribunali rivolta all'ampiamento dei **tempi di permanenza del figlio** presso ciascun genitore in modo paritetico.

Quanto al criterio che tiene in considerazione l'**esigenza dei figli** è evidente che quella individuata dal legislatore sia una categoria dal contenuto ampio, suscettibile di variazione in considerazione di una molteplicità di fattori afferenti non solo a situazioni soggettive, quali l'età dei figli, ma anche di carattere oggettivo come ad esempio l'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l'assistenza morale e materiale.

Il criterio del **tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori** è volto a impedire che la frattura familiare conseguente alla dissoluzione della convivenza incida negativamente sui figli (Cass. ord. n. 21273 del 2013).

Di difficile interpretazione è il parametro **risorse economiche di entrambi i genitori**; la giurisprudenza ritiene che la stessa vada intesa in senso ampio, ricomprendendovi non solo i redditi dell'obbligato, ma anche il patrimonio di quest'ultimo nella sua interezza (Cass. n. 4811 del 2018).

Una questione che spesso viene in rilievo nella quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, creando insanabili contrasti, attiene all'incidenza degli **assegni familiari**, oggi **assegno unico**, corrisposti dal datore di lavoro.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 12012 del 2019 ha statuito che gli assegni familiari non compongono la base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli, restando nella facoltà del giudice e nella disponibilità delle parti la scelta di ricomprenderle o meno.

Le somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento dei figli sono **irripetibili, impignorabili e non compensabili** (Cass. n. 11689/2018). E' principio consolidato quello secondo cui il credito derivante dal pagamento dell'assegno mensile di mantenimento, avente carattere alimentare, non sia compensabile con altri crediti dell'obbligato anche se della stessa specie e natura, come quello derivante dal mancato rimborso delle spese straordinarie, e ciò in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c. (Cass. n. 21273/2013). L'importo va rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT per legge.

L'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento viene meno allorché i figli abbiano raggiunto l'**autosufficienza economica**, ma occorrerà comunque una pronuncia del Tribunale per la cessazione del dovere di contribuzione.

### *Le spese straordinarie*

Ulteriore componente dell'obbligazione di mantenimento posta a carico dei genitori, non ricompresa nella quantificazione dello stesso, attiene alle spese straordinarie eventualmente da sostenersi in favore dei figli, per esigenze varie della prole quali sportive, ludiche o scolastiche, il cui ammontare -non predeterminato né predeterminabile- va ad aggiungersi a quello stabilito dal Tribunale o dall'accordo delle parti, senza costituire una duplicazione, e potrà essere posto a carico di ciascun obbligato per una quota paritetica, oppure per quote differenti, in considerazione della maggiore capacità contributiva e di mantenimento dell'uno rispetto all'altro, ovvero integralmente a carico di un solo genitore.

La mancata previsione dell'ammontare di tali spese rende assolutamente problematica la loro gestione per la mancanza di criteri precisi che ne consentano l'esatta individuazione.

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza è indirizzato nel ricomprendere tra le **spese ordinarie** quelle finalizzate a soddisfare i bisogni quotidiani, mentre qualifica come "straordinarie" le spese che afferiscono a eventi non costanti nella vita dei figli, imprevedibili e non quantificabili in anticipo, ovvero quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario, soprattutto se riferite alla situazione economica dei genitori.

Una delle cause che più frequentemente alimenta il conflitto tra i genitori nella fase patologica della crisi familiare concerne, da un lato, le spese correnti della famiglia e, in particolare, di quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese straordinarie.

A fine di limitare il conflitto tra i genitori all'interno degli accordi di separazione e/o divorzio deve essere data una precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dal mantenimento ordinario della prole.

In assenza di una puntuale indicazione delle spese straordinarie effettuata dalle parti o dai loro difensori sorge l'esigenza di definire in apposite linee guida la linea di demarcazione tra le due voci di credito.

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare.

In particolare.

La tipologia di **spese ricomprese nell'assegno di mantenimento**, secondo il protocollo in questione, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Le **spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione**, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.

Per quanto concerne invece le **spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori**,

- tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- tra le spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private;
- tra le spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- tra le spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
- organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un **motivato dissenso**, per **iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta**. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.

Un aspetto che acuisce la problematicità connessa alla gestione delle spese straordinarie è relativa alla verifica, ai fini della loro legittimità e quindi per l'ottenimento del rimborso della percentuale stabilita, della necessità che le stesse siano o meno preventivamente concordate.

Secondo l'indirizzo maggioritario la **necessità di un accordo tra i genitori** va valutato in riferimento al criterio del maggior interesse per i figli, che rende non configurabile, a carico del genitore affidatario o collocatario, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione della spesa straordinaria, ciò determina l'insorgenza per l'altro genitore dell'obbligo di rimborso pro-quota degli esborsi sostenuti, qualora egli non abbia tempestivamente addotto un valido motivo di dissenso (Cass. n. 1769/2021, Cass. n. 15240/2018).

Ne consegue che in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, ci si potrà rivolgere all'autorità giudiziaria che dovrà verificare la rispondenza all'interesse del minore mediante una valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità resa al minore e alla sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 5059/2021, Cass. n. 21726/2018).

***Il recupero delle somme afferenti il mantenimento ordinario e le spese straordinarie.***

Nell'ipotesi in cui il genitore obbligato non adempia al pagamento dell'assegno di mantenimento, l'altro potrà agire per il recupero forzoso del credito, sulla scorta del provvedimento giudiziale che ne abbia quantificato l'ammontare, a cui va riconosciuta efficacia esecutiva.

Complessa è la questione legata alle modalità di recupero delle somme afferenti le spese straordinarie in caso di mancato rimborso delle stesse da parte del genitore a tanto onerato.

La mancata quantificazione delle spese straordinarie nell'ambito del provvedimento che riconosce la corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli, ha fatto sorgere dubbi circa l'esecutorietà dello stesso in ordine a tale statuizione, con conseguente necessità -per l'ipotesi negativa- di richiedere un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione.

Nell'ipotesi in cui l'inadempimento afferisca alle spese straordinarie nella quasi totalità dei casi le statuizioni ad esse relative si limitano ad un ordine generico di pagamento, privo dei requisiti di certezza e liquidità necessari, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per procedere ad esecuzione forzata.

La giurisprudenza sul punto ha sempre dato risposte contrastanti e che traggono origine dai diversi orientamenti formatosi in tema di titolo esecutivo.

Secondo un primo tradizionale orientamento è certo e liquido solo quel credito che, ove non quantificato direttamente nel titolo esecutivo, sia comunque quantificabile sulla base di un mero calcolo matematico (Cass. n. 9695/2009).

Nel caso in cui, invece, la quantificazione del credito richieda l'acquisizione di elementi non predeterminati per legge ed estranei al titolo non sarà possibile ritenere esistente un titolo esecutivo, dovendo il creditore conseguire altro provvedimento, attraverso la proposizione di un ordinario giudizio di cognizione o monitorio per ottenere la quantificazione del credito.

Ciò in virtù del principio di autosufficienza del titolo.

Le posizioni assunte dalla giurisprudenza in tema di titolo esecutivo hanno influenzato le pronunce rese in materia di esecuzione proposta per il recupero delle spese straordinarie.

Secondo un orientamento più risalente (Cass. n. 2815/2014) le statuizioni relative alle spese straordinarie, benché contenute nel provvedimento che statuisca sul mantenimento del figlio, sono prive di efficacia esecutiva, trattandosi di esborsi futuri ed incerti sia nell'*an* sia nel *quantum*, con conseguente necessità per il genitore interessato ad ottenere il rimborso delle spese anticipate, di instaurare apposito giudizio di cognizione o monitorio, finalizzato a definire effettività a tali spese oltre che a quantificarne l'esatto ammontare.

Più di recente, esigenze di effettività della tutela del titolare del credito, hanno indotto la Suprema Corte ad adottare, con riferimento alle sole spese mediche e scolastiche, un indirizzo improntato a maggiore elasticità.

Si è così riconosciuto a tali spese efficacia esecutiva in quanto, pur se incerte nell'*an* e nel *quantum*, le stesse non sono correlate a fatti meramente eventuali o straordinari, ma sono da ricondursi all'ordinaria attuazione degli obblighi derivanti dall'art. 148 c.c (Cass. Cass. n. 2815/2014).

Ne consegue che il provvedimento pronunciato in sede di separazione, divorzio o modifica delle relative statuizioni costituisce già titolo esecutivo; ciò a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. tale allegazione andrà compiuta rispetto all'atto di precetto e non già nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione; ciò al fine di metter il debitore in condizione di poter da subito verificare la correttezza o meno delle somme richieste in pagamento (Cass. n. 21241/2016).

Tale orientamento è destinato a trovare un'applicazione piuttosto limitata.

Infatti, la prassi assolutamente maggioritaria ribadisce il tradizionale indirizzo per il quale il genitore creditore dovrà pur sempre conseguire un ulteriore provvedimento giudiziale di quantificazione del credito (Cass. n. 4513/2020).

Ove in difetto di tale il creditore intimi il pagamento delle spese straordinarie accertamento o. addirittura, instauri l'esecuzione si esporrà al rischio dell'istaurazione, da parte del debitore, di **un'opposizione**, che assumerà le forme dell'opposizione **ex art. 615 c.p.c.** da proporsi innanzi al giudice della cognizione in applicazione degli ordinari criteri di competenza, valore e territorio, o per il caso in cui sia stata già instaurata l'esecuzione, da proporsi dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Qualora si contesti solo la regolarità formale del precetto, derivante ad esempio dalla mancata allegazione della documentazione attestante le somme richieste in pagamento, secondo l'indirizzo reso nella pronuncia n. 21241/2016 appena citata, **l'opposizione** dovrà essere proposta ai sensi **dell'art. 617 c.p.c.**, nel rispetto del rigoroso termine di decadenza previsto da tale norma, sempre avanti al Tribunale.

Avv. Federica Moretti